



Brissago, 20 marzo 2003

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE L'USO ED IL TARIFFARIO PER LE SALE DI  
RAPPRESENTANZA  
(PALAZZO BRANCA - BACCALÀ)**

Il Municipio di Brissago,

Considerati l'interesse generale di mettere a disposizione delle società e dei privati le Sale di rappresentanza site nel Palazzo Branca-Baccalà (locali no. 6 e no. 7);

Richiamati gli art. 140 e 141 del Regolamento comunale, rispettivamente gli art. 43 e 4 lett. g) del Regolamento per l'occupazione dell'area pubblicazione

**ORDINA**

1. Le Sale di rappresentanza, site nel Palazzo Branca-Baccalà (locali no. 6 e no. 7), possono essere messe a disposizioni di società o di privati che ne faranno richiesta.
2. Le specifiche richieste dovranno essere trasmesse, per iscritto al Municipio, almeno 15 giorni prima dell'evento.
3. Per l'uso delle sale saranno richieste le seguenti tasse:



a) per ogni mezza giornata / serata	CHF	50.--
b) per ogni giornata d'occupazione	CHF	100.--
c) per più giornate consecutive (sino a 3)	CHF	200.--

Per le società, senza scopo di lucro, con sede a Brissago, saranno richieste le seguenti tasse

- |                                            |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| d) per ogni mezza giornata / serata        | CHF | 30.--  |
| e) per ogni giornata d'occupazione         | CHF | 50.--  |
| f) per più giornate consecutive (sino a 3) | CHF | 100.-- |
4. Il ricavato verrà utilizzato per coprire i costi di gestione corrente delle sale in discussione (locali no. 6 e no. 7).

5. L'uso e le attività svolte dovranno essere compatibili con i locali, onde evitare danni alle opere pittoriche esposte.
6. I locali, dopo ogni attività, dovranno essere riconsegnati puliti e in perfetto ordine.
7. La chiave, previo versamento di una cauzione di CHF 50.-- (cinquanta) dovrà essere ritirata, per tempo, presso l'Ufficio tecnico comunale (UTC).
8. I richiedenti saranno responsabili nei confronti del Municipio, limitatamente ai periodi d'uso dei locali da parte loro.
9. Eventuali danni arrecati ai locali, all'arredamento ed alle opere pittoriche, dovranno essere immediatamente segnalati al Municipio.
10. I locali in questione sono destinati unicamente ai non fumatori.
11. Eccezioni alle presenti disposizioni possono essere autorizzate dall'autorità comunale.
12. Chiunque contravviene, intenzionalmente o per negligenza, alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è passibile di una multa fino a CHF 500.--.

La presente ordinanza, approvata dal Municipio con ris. mun. no. 0320 del 18.03.2003, è stata pubblicata all'albo comunale principale il 20.03.2003 ed entra in vigore l'8 aprile 2003.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:   
(G. Kuchler)  
Il Segretario:   
(R. Beretta)

